

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Il reato di fatture false si consuma nella data di emissione dell'ultima di esse***

di Angelo Ginex



La **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 20053 depositata ieri 24 maggio**, è tornata ad occuparsi della individuazione del **momento di consumazione** del delitto di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#).

Nel caso di specie, il **legale rappresentante e amministratore** di una società a responsabilità limitata veniva **condannato** alla pena della reclusione per avere **emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti**, al fine di consentire ad altra società a responsabilità limitata l'evasione delle imposte.

In particolare, la Corte d'appello di Torino riformava parzialmente la sentenza di primo grado, da un lato, **riducendo la pena** prevista nella misura di mesi dieci di reclusione, poiché ravvisava **l'intervenuta prescrizione per il reato commesso fino a settembre 2011**, ma, dall'altro, confermando nel resto l'impugnata sentenza, che aveva condannato il suddetto amministratore per il delitto di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#).

Pertanto, l'imputato presentava **ricorso per cassazione** avverso la sentenza di condanna, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi di doglianza.

Tralasciando i motivi di ricorso proposti dall'imputato, dei quali i primi due sono stati ritenuti inammissibili e il terzo non fondato, è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione, pur **in mancanza di una impugnazione da parte del P.M.**, ha voluto soffermarsi sul tema della **prescrizione**, dal momento che il giudice di appello, come anticipato, aveva **prosciolto l'imputato dal reato commesso fino a settembre 2011** proprio per tale ragione.

In particolare, la Corte di Cassazione ha inteso dare continuità e ribadire l'indirizzo interpretativo esistente in materia, secondo cui il **momento di consumazione** del delitto di

emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex [articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#), deve essere individuato nella data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi in cui siano intervenuti **plurimi episodi nel corso del medesimo anno di imposta**, nella **data di emissione dell'ultima fattura falsa**.

Difatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr., **Cass. Sent. 5/07/2018, n. 47459**; **Cass. Sent. 21/04/2016, n. 25816**; **Cass. Sent. 6/02/2013, n. 10558**; **Cass. Sent. 14/01/2010, n. 6264**) ha affermato più volte che: *«Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 D.lgs. 74/2000, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, laddove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse»*.

Così come chiarito dalla Suprema Corte, il principio di diritto sopra riportato costituisce chiara attuazione del disposto normativo contenuto nel citato **articolo 8**. Si è rilevato che tale norma, **derogando** ai principi ordinari previsti dall'[articolo 81 cod. pen.](#) in tema di **continuazione**, prevede un **regime di favore** per l'imputato mediante la **riconduzione ad unità dei plurimi episodi** di emissione di fatture per operazioni inesistenti **commessi nell'arco del medesimo periodo di imposta**.

Quindi, ricondotta la pluralità dei fatti ad unico reato ed escluso l'aumento di pena che troverebbe applicazione in via ordinaria, i giudici di vertice hanno affermato che **il termine di prescrizione non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall'ultimo di essi**.

Tale interpretazione, più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, non ha sempre trovato condivisione da parte dei giudici di merito, così come rilevato nel caso di specie, in cui **la sentenza di appello ha erroneamente prosciolto l'imputato per prescrizione per il reato commesso fino a settembre 2011**. E ciò perché la Corte d'appello aveva individuato il momento di consumazione del reato in parola nella data di emissione della singola fattura.

Come anticipato, però, **tale statuizione non è stata impugnata dal P.M.** e quindi, così come rilevato dalla Suprema Corte, non può essere modificata. Quindi, resta **confermato il proscioglimento per prescrizione con riguardo alle fatture del 2011**.

Invece, **con riferimento alle fatture emesse nel 2012**, i giudici di legittimità hanno precisato che **al momento della pronuncia**, sulla base del principio di diritto sopra rammentato, **non può di certo ritenersi maturata la prescrizione (questa, così come indicato, maturerà a settembre 2022)**.

Per tale ragione, quindi, il **ricorso** del reo è stato **respinto** con condanna anche al pagamento delle spese processuali.